

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Nell'interesse della **Dott.ssa Ciciarella Cinzia**, c.f. CCCCNZ86E68A522I, nata ad Avola (SR) il 28.05.1986 e residente in Roma alla via Luigi Pernier n.85/B, rappresentata e difesa, giusta procura allegata, dall'Avv. Vincenzo Zecchino (C.F. ZCCVCN87R27A399D) e che dichiara di eleggere domicilio presso il suo studio sito in Roma, alla via Giuseppe Pitre n. 1 e di voler ricevere ogni comunicazione presso il seguente numero di fax 06.89346585 o presso il seguente indirizzo p.e.c. vincenzozecchino@ordineavvocatiroma.org

-Ricorrente-

contro

il **Ministero dell'Istruzione** (già **MIUR**), in persona del Ministro *pro tempore*;

- Resistente -

l'**Ufficio Scolastico Regionale del Lazio**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-Resistente -

e nei confronti dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE IN *PARTE QUA* E NELLA PARTE IN CUI OCCORRER POSSA

- del provvedimento del 30.08.2022, emanato dalla Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma, dott.ssa Giulia Vinciguerra, con il quale si ripubblicavano in pari data, sul sito dell'Ambito territoriale di Roma (<https://www.atpromaistruzione.it>), “*le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)*”

definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per l'a.s. 2022/2023” nonché della graduatoria allegata “GRADUATORIA PROVINCIALE MM_ADMM_2 FASCIA” nella parte in cui la sig.ra Cinzia Ciciarella risultava illegittimamente collocata alla posizione n. 2985;

- del provvedimento del 05.08.2022, emanato dalla Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma, dott.ssa Giulia Vinciguerra, con il quale si pubblicavano in pari data, sul sito dell'Ambito territoriale di Roma (<https://www.atpromaistruzione.it>), *“le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per l'a.s. 2022/2023”*, nonché della graduatoria allegata “GRADUATORIA PROVINCIALE MM_ADMM_2 FASCIA”, nella parte in cui la sig.ra Cinzia Ciciarella risultava illegittimamente collocata alla posizione n. 2992;
- ove e se occorra, del provvedimento del 09.09.2022, emanato dalla Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma, dott.ssa Giulia Vinciguerra, recante il *“bollettino”* delle nomine supplenze a tempo determinato dei docenti per l'anno scolastico 2022/23;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, conosciuti e non, nella misura in cui siano pregiudizievoli e lesivi;

NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. dell'Amministrazione intimata, previa adozione del provvedimento di rettifica della Graduatoria in atti, per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria, nonché al risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi.

PREMESSA

Parte ricorrente è un insegnante precaria che ha proposto domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto e di supplenza presso l'Ufficio scolastico territoriale della provincia di Roma per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24.

La predetta domanda, riservata ai docenti che intendevano partecipare alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, di cui al O.M. n. 60 del 10.07.2020, veniva protocollata con n. 7627183.29.05.2022 **(doc.n. 1).**

La ricorrente è in possesso del titolo di laurea conseguito presso l'Università degli Studi Roma Tre in Letterature e traduzione interculturale (DM 270) (classe LM 37 – classe lauree magistrali in lingue e letterature moderne europee e americane D.M. 270/2004) conseguito in data 08.07.2020, ovvero nell'anno accademico 2019/2020, con votazione di 105/110 **(doc.n. 2).**

Inoltre, in data 06.05.2020, la Dott.ssa Ciciarella ha conseguito la certificazione relativa all'acquisizione dei 24 crediti formativi (CFU) presso l'Università Telematica Pegaso partecipando al percorso relativo alle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e del D.M. 10 agosto 2017, n. 616 **(doc. n.3).**

Per il “*titolo di accesso*”, – laurea magistrale classe LM 37 – posseduto dalla ricorrente e conseguito con votazione pari a 105/110, l'USR avrebbe dovuto riconoscere alla candidata un punteggio pari a 26,50 così composto: 12 punti per il possesso del titolo e ulteriori 14,50 punti per la votazione di 105 su 110 attribuitale.

La medesima ricorrente, inoltre, possiede le seguenti ed ulteriori certificazioni:

- *Certificate in advanced English*, conseguito presso l'University of Cambridge in data 03.12.2010 **(doc n. 4);**
- Certificazione *European computer driving license* (ECDL) conseguita in data 29.05.2008 **(doc n.5);**

- Certificazione di “*Uso didattico della Lim*” conseguito presso l’istituto ANDI (associazione nazionale docenti italiani) in data 07.04.2022 **(doc n.6)**;
- Certificazione di “*Uso didattico dei Tablet*” conseguito presso l’istituto ANDI (associazione nazionale docenti italiani) in data 10.04.2022 **(doc n.78)**.

Per tali ulteriori titoli, alla voce “*titoli culturali*” della graduatoria in epigrafe, l’USR avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente un ulteriore punteggio pari a 5,50.

Parte ricorrente, oltre a possedere i predetti requisiti che le avrebbero consentito una attribuzione di punteggio pari a 32 punti, ha diritto ad ulteriori 8 punti per i titoli di servizio prestati.

Infatti, la Dott.ssa Ciciarella, come dichiarato nella proposta domanda di inserimento in GPS **(cfr. doc. 1)**, ha prestato servizio nell’anno scolastico 2020/2021 per la classe di insegnamento AB25 (lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado – inglese) presso l’Istituto “*SMS Porto Romano*” in Fiumicino (Rm) dal 02.02.2021 al 08.02.2021 **(doc n. 8)** e, nel medesimo istituto ha prestato servizio anche dal 09.02.2021 al 25.02.2021 **(doc n. 9)**, per complessivi 24 giorni. Nel successivo anno scolastico 2021/2022, la medesima insegnante, ha prestato servizio presso l’istituto “*IIS via copernico*” di Pomezia (Rm) per la classe di insegnamento AB24 (lingua e culture straniere negli istituti di II grado - Inglese) per altri 201 giorni **(doc.n. 10)**.

Pertanto, parte ricorrente in riferimento al “titolo di accesso” (punti 26,50), ai “titoli culturali” (punti 5,50) ed ai “titoli di servizio” (punti 8), per l’inserimento nella graduatoria GPS, ha diritto al riconoscimento di complessivi n. 40 punti.

Ebbene, in data 05.08.2022, l’Ufficio Scolastico Regionale Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma, pubblicava sul sito <https://www.atpromaistruzione.it>, “*le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per l’a.s. 2022/2023*”, nonché la graduatoria allegata “GRADUATORIA PROVINCIALE MM_ADMM_ 2

FASCIA”, ove, per la classe di insegnamento AB25 (lingua Inglese secondaria di I grado), alla Dott.ssa Cinzia Ciciarella risultava illegittimamente attribuito un punteggio complessivo pari a 9,00 punti e veniva collocata alla posizione n. 2992 (doc n. 11).

Appare doveroso rappresentare che parte ricorrente risulta inserita nelle graduatorie GPS e GI, ADMM e ADSS, II Fascia, per le c.d.c. AB24, AC24, AC25 oltre che per la menzionata AB25 e, l'errore di attribuzione del punteggio, risulta soltanto per le GPS e GI per la classe AB25.

Parte ricorrente, alla luce di tale erronea attribuzione, in data 07.08.2022, inoltrava diffida – correlata di necessaria documentazione - all’Amministrazione e all’Istituto scolastico IC Albano Laziale (Rm) in quanto incaricato dell’elaborazione e della stesura dei punteggi (doc. n.12).

A seguito della predetta diffida, seppur non seguiva alcuna comunicazione da parte dell’Amministrazione, in data 30.08.2022, l’USR Lazio pubblicava la rettifica delle graduatorie GPS (doc. n. 13).

La Dott.ssa Ciciarella, anche nella successiva e definitiva graduatoria del 30.08.2022, si vedeva attribuito un punteggio – che seppur revisionato dall’USR Lazio – risultava comunque errato.

In particolare, nella predetta graduatoria, le viene attribuito un punteggio pari a 13,50 punti composto come di seguito:

- 0 punti per “*titolo di accesso*”;
- 5,50 punti per “*titoli culturali*”;
- 0 punti per “*titoli artistici*”;
- 8,00 punti per “*servizi*”;

Appare *ictu oculi* evidente che nel computo effettuato dall’Amministrazione, quest’ultima, ha omesso di attribuire 26,50 punti alla ricorrente in virtù del titolo di accesso posseduto.

Per effetto, la posizione della ricorrente risulta ingiustamente pregiudicata in quanto, dei 40 punti ad essa spettanti, ne sono stati assegnati soltanto 13.50 che la collocano in posizione 2985.

In data 03.09.2022, parte ricorrente per il tramite del legale Avv. Giuseppe Gurrieri, proponeva *“istanza di annullamento in autotutela e atto di diffida”* (doc n.14), mediante la quale rilevava l'erronea attribuzione del punteggio e ne chiedeva la rettifica ma, ad oggi, l'Amministrazione non ha fornito alcun riscontro ne, tantomeno, ha provveduto ad attribuire alla ricorrente il giusto punteggio.

Per tale motivo, stante la perdurante inerzia da parte della P.A., l'odierna ricorrente, non ha altra tutela legale se non quella di proporre il presente giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo.

Pertanto, rilevato che il provvedimento assunto dall'Amministrazione è illegittimo, esso va annullato per i seguenti

MOTIVI

1. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA N. 112/2022 E RELATIVE TABELLE ALLEGATE; VIOLAZIONE DI LEGGE; ARBITRARIETÀ DELLA P.A.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST., VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE. ILLEGITTIMA DISCRIMINAZIONE E SVIAMENTO DI POTERE.

1.A. *In primis*, appare necessario per questa difesa rilevare che, per il biennio concernente gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 ha introdotto la disciplina per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

La predetta O.M. 112/2022, all'art. 3, comma 2, dispone che *“le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”* mentre, il successivo comma 3, così recita: *“Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2.”*

Chiarito che i punteggi *“sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti”*, l'articolo 8 dell'O.M. n. 112/2022 rubricato *“valutazione dei titoli”* dispone che *“Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1 b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2 c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3 **d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4** e) prima fascia ITP, allegato A/5 f) seconda fascia ITP, allegato A/6 g) prima fascia sostegno, allegato A/7 h) seconda fascia sostegno, allegato A/8 i) prima fascia personale educativo, allegato A/9; j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10. 2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS. 3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15. 4.(...)”*.

Orbene, la tabella A/4 allegata, prevede al capo A.1, in riferimento ai *“titoli di accesso alla graduatoria e relativo punteggio”* un punteggio base pari a 12,00 punti più un'aggiunta in base al voto conseguito per il titolo d'accesso. Nella specie, è previsto che deve il candidato ha diritto ad ulteriori *“0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110”*.

Tuttavia, in base alla predetta tabella, in riferimento alla posizione dell'odierna ricorrente, la P.A. ha indicato nella graduatoria del 30.08.2022 il punteggio ad essa spettante come segue:

- 0 punti per *“titolo di accesso”*;
- 5,50 punti per *“titoli culturali”*;
- 0 punti per *“titoli artistici”*;
- 8,00 punti per *“servizi”*;

Come rilevato nella parte in fatto e dimostrato dalla documentazione versata in atti, l'odierna ricorrente ha conseguito un titolo di laurea magistrale presso l'Università di Roma Tre con la votazione di 105/110.

Ebbene, tale “titolo di accesso” è stato totalmente ignorato dall'Amministrazione.

L'Usr, in riferimento a tale voce, ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0 (zero) anziché quello corretto pari a 26,50 punti (ventisei/50)

Invero, da un mero calcolo matematico, si evince chiaramente che alla ricorrente devono essere attribuiti in graduatoria GPS n. 26,50 punti relativamente al *“titolo di accesso”* in quanto - tra il voto di 77/110 indicati in tabella e quello pari a 105/110 conseguito dalla ricorrente – vi sono ben 29 punti che, moltiplicati per 0,50, determinano un punteggio di 14,50. Ad esso si sommano i 12 punti spettanti per il possesso del titolo e conducono ai predetti n. 26,50 punti complessivi.

Come rappresentato in precedenza, quindi, la ricorrente ha diritto (come indicato nella tabella A/4 allegata alla O.M. 112.2022) ad ottenere per i titoli posseduti 12,00 punti ai quali si sommano 14,50 punti per la votazione, per un totale di 26,50 punti.

L'Amministrazione resistente, in modo del tutto irragionevole ed arbitrario, ha attribuito un punteggio per i *“titoli di accesso”* pari a 0 (zero) punti.

Appare indubbio che l'*agere* della P.A. è ingiusto, ingiustificato e oltremodo lesivo della posizione della ricorrente che, se le fosse stato riconosciuto l'effettivo punteggio avrebbe ottenuto un punteggio complessivo pari a 40,00 punti anziché quello erroneo di 13,50 punti e, conseguentemente, avrebbe avuto una posizione in graduatoria differente rispetto a quella attuale che la colloca al 2985° posto.

Quest'ultimo riferimento numerico si traduce – ingiustamente - in una scarsa probabilità di essere individuata come beneficiaria di un contratto di lavoro con tutte le conseguenze e i danni che ne derivano per sé e per la sua famiglia.

Appare evidente che la posizione in graduatoria attribuita alla ricorrente difficilmente le consentirà di sottoscrivere contratti di lavoro e, pertanto, la sua posizione risulta ingiustamente e oltremodo gravata da un provvedimento amministrativo che appare illogico, irrazionale ed ingiustificato.

1.B. A parere della scrivente difesa, quanto descritto sino ad ora, evidenzia che l'*agere* della resistente risulta in netto contrasto anche con il principio generale dell'imparzialità che, sempre a parere dello scrivente, risulta macroscopicamente disatteso per le seguenti ragioni.

L'imparzialità indica il carattere di un'azione che non può favorire l'una o l'altra situazione e si palesa come un principio di "*non discriminazione*". Tale principio è volto ad assicurare che il rapporto dell'Amministrazione agente con i soggetti terzi portatori degli interessi, avvenga in modo leale (*fair*), che essi siano trattati imparzialmente appunto, che le loro situazioni (i loro interessi) non vengano ingiustamente sacrificati. Il diritto Costituzionale Europeo, sul punto è particolarmente preciso laddove sancisce come diritto a una buona amministrazione quello di ogni persona affinché le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo.

Nel caso di specie, la Dott.ssa Ciciarella, ha subito un atto lesivo e discriminante che non le consente di concorrere "alla pari" degli altri candidati in quanto ha subito un trattamento palesemente ingiusto, discriminatorio e arbitrario da parte della P.A.

Inoltre, parte ricorrente, ha anche promosso un atto in via di autotutela che avrebbe consentito all'Amministrazione di provvedere a rettificare l'evidente e ingiusta mancanza subita ma, quest'ultima, ha ben deciso di ignorare la predetta istanza, costringendo l'odierna ricorrente a proporre il presente giudizio.

Appare evidente la violazione del principio di imparzialità.

L'Ecc.mo TAR del Lazio, recentemente, con Sentenza n. 10159/2022 resa in data 18.07.2022, ha ribadito che *“il giudizio della Commissione, (..), attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile - unicamente sul piano della legittimità - per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 dicembre 2019, n. 13945; 14 novembre 2019, n. 13099; 21 ottobre 2016, n. 10500)”*.

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, si evince chiaramente l'assoluta discrezionalità e la *“manifesta disparità”* di trattamento serbata dalla P.A. nei confronti di parte ricorrente.

Ovvia conseguenza è che parte ricorrente, con il punteggio che le è stato attribuito si colloca in una posizione che non gli appartiene e questo difficilmente le consentirà di ottenere il bene della vita per cui concorre.

Inoltre, è bene ribadire che da parte della Dott.ssa Ciciarella non vi è stata alcuna omissione e/o mancanza che possa aver inficiato la procedura amministrativa.

La domanda di inserimento è stata proposta nei termini previsti *ex lege*; ha debitamente compilato e trasmesso la domanda di inserimento in GPS e con le modalità indicate dal Ministero resistente; la domanda proposta dalla ricorrente risulta completa di tutte le informazioni che avrebbe consentito alla P.A. di attribuire l'esatto punteggio.

Pertanto, non si può non rilevare che, nella vicenda descritta, l'unico e solo responsabile è parte resistente.

2. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

2.A. L'eccesso di potere è un vizio di legittimità dell'atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della Pubblica Amministrazione o nella deviazione del potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza.

Ora, dal momento che la funzione di amministrare consiste essenzialmente nell'esercitare un potere, quello dell'eccesso di potere risulta essere, più che un vizio riferito all'atto in sé, un vizio riferito all'attività dell'amministrazione e può definirsi come il cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione.

La normativa inquadra l'eccesso di potere tra i vizi del provvedimento amministrativo e, precisamente, tra i vizi di legittimità che inficiano la validità dell'atto stesso.

Tra le varie ipotesi di configurabilità di violazione del principio di eccesso di potere, rientra anche quello del travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Tale ipotesi, come nel caso in oggetto, si ha quando il provvedimento si basa sul presupposto di fatti palesemente erronei o falsi.

Il TAR del Lazio (Sent. 10127/2022 del 18.07.2022) ha chiarito che *“ebbene, il postulato del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è notoriamente costituito dalla identità delle situazioni o posizioni poste a confronto. Si è infatti condivisibilmente precisato che “Sussiste il vizio di disparità di trattamento nel caso in cui l'Amministrazione, nell'esercizio della propria potestà discrezionale, ha provveduto in senso diverso, traendo quindi da situazioni identiche conseguenze nella fattispecie irrazionali”* (T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. II, 02/11/2021, n. 903).

Nel caso *de quo*, infatti, l'omessa e/o errata valutazione dei *“titoli di accesso”* della ricorrente, in violazione di quanto stabilito dalla tabella allegata all'O.M. n. 112/2022, discende dal fatto che, nell'esercizio della propria potestà discrezionale, l'Amministrazione ha provveduto in senso diverso da quello indicato dalla norma, traendo quindi da situazioni identiche conseguenze nella fattispecie irrazionali.

Ebbene, tale rilievo evidenzia, ulteriormente, che la P.A. ha agito difformemente dai precetti normativi e, nel valutare i titoli posseduti da parte ricorrente, ha violato il principio dell'eccesso di potere.

Anche per tale motivo, l'On.le Collegio non può non accogliere le doglianze riportate nel presente ricorso.

2.B. Ad ogni modo, oltre a quanto sin qui rappresentato, risulta palese la violazione del principio di ragionevolezza, attesa l'inosservanza del canone di razionalità operativa per incoerenza ed illogicità con i presupposti alla base della decisione amministrativa.

Ineludibile appare il carattere arbitrario ed irrazionale della decisione.

Ne deriva una scelta amministrativa posta in essere a discapito dell'interesse soggettivo della ricorrente, la quale, in conseguenza ad una arbitraria determinazione della P.A. si vede illegittimamente privata del proprio diritto.

In sintesi, ad essere leso è il diritto ad ottenere un contratto di lavoro per mano della P.A. e, tutto ciò, in assenza (*recte*, in violazione) di una benché minima indicazione legislativa che ne autorizzi la prevaricazione.

È evidente come tale *agere* si pone in aperto ed evidente contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, e per tale ragione deve essere censurato.

Di qui l'ulteriore illegittimità dei provvedimenti gravati.

Al fine di cogliere ulteriormente le ragioni della ricorrente, occorre semplicemente rilevare che, ad oggi, per la classe di insegnamento AB25, la candidata inserita in graduatoria con 40 punti si colloca in posizione 1782, ovvero ben 1.203 posizione sopra a quella attualmente occupata (ingiustamente) dalla Dott.ssa Ciciarella.

Non v'è chi non veda l'oggettivo nocumento subito da parte ricorrente.

Ebbene, in conclusione, la posizione di parte ricorrente dovrà essere rideterminata come illustrato nel presente ricorso e, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, come da tabella sottostante:

Erronea Posizione attuale	Erroneo punteggio attuale	Punteggio da sommare per titoli non valutati	Punteggio rideterminato
2985°	13,50	+26,50	40,00

Istanza cautelare

Il ricorso è assistito dal prescritto *periculum in mora* e *fumus boni juris*.

Stante la presenza del prescritto *fumus boni juris* si impone, *medio tempore*, l'emissione di un provvedimento cautelare collegiale che sospenda gli effetti dell'atto impugnato.

Sul *periculum in mora* si rappresenta che la mancata rideterminazione del punteggio espone parte ricorrente ad un sicuro pregiudizio professionale ed economico consistente nella impossibilità di ottenere incarichi a tempo determinato ai fini della copertura di posti. Si specifica difatti che le procedure di conferimento di tali incarichi sono in corso e parte ricorrente, con il punteggio di cui ha diritto (40,00 punti) ben potrebbe beneficiarvi.

La concessione della misura cautelare, inoltre, eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo alla ricorrente che rischierebbe addirittura di non avere un lavoro ed il sostentamento per la propria famiglia.

Al fine di evitare alla Dott.ssa Ciciarella ulteriori pregiudizi, dunque, si insiste affinché l'On.le Collegio disponga la correzione del punteggio da parte dell'Amministrazione resistente.

La mancata concessione della misura cautelare espone la richiedente ad un gravissimo rischio consistente nella perdita della opportunità di ottenere incarichi a tempo determinato, con il conseguente danno di carattere professionale e patrimoniale.

Il pregiudizio subito è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Per questi motivi,

Alla luce delle considerazioni che precedono

SI CHIEDE

previo accoglimento della superiore istanza, l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti in epigrafe, con l'adozione di tutte le necessarie e conseguenti statuizioni e conseguenziale adozione di idonea

misura cautelare volta ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale volta alla rideterminazione del punteggio in graduatoria.

Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi all'avvocato antistatario.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura di € 325,00.

Roma, li 14 ottobre 2022

Avv. Vincenzo Zecchino

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE

ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n. 168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Vincenzo Zecchino